

Regolamento

per la

vendita dei beni di proprietà

Sommario

Articolo 1 – Oggetto2
Articolo 2 – Principi2
Articolo 3 - Beni2
Articolo 4 – Programmazione.....	.2
Articolo 5 – Autorizzazione alla vendita.....	.3
Articolo 6 – Procedimento di vendita.....	.3
Articolo 7 – Requisiti dei concorrenti4
Articolo 8 – Garanzia provvisoria.....	.4
Articolo 9 – Base d’asta e ribassi4
Articolo 10 – Aggiudicazione4
Articolo 11 – Trattativa privata4
Articolo 12 – Beni mobili5
Articolo 13 – Spese5
Articolo 14 - Entrata in vigore5

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina:

- a norma dell'art. 12 co. 2 della legge 127/1997, le modalità di vendita dei beni immobili dell'ente;
- le modalità di vendita dei beni mobili di proprietà dell'ente.

Articolo 2 – Principi

1. La vendita dei beni, mobili o immobili, avviene secondo criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.
2. Inoltre, si applicano i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato codificati dagli artt. 1, 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

Articolo 3 - Beni

1. Possono formare oggetto di contratti di compravendita soltanto i beni del patrimonio disponibile. Solo per tali beni, mobili e immobili, è possibile stipulare contratti di diritto privato e costituire diritti reali in favore di terzi.
2. I beni del demanio comunale sono cedibili soltanto laddove il consiglio comunale, ovvero l'autorità sovracomunale preposta, ne disponga preventivamente la sdeemanializzazione.
3. I beni del patrimonio indisponibile sono cedibili soltanto laddove il consiglio comunale ne disponga, preventivamente, il trasferimento al patrimonio disponibile.

Articolo 4 – Programmazione

1. Il consiglio comunale approva annualmente il **piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili pubblici**, a norma dell'art. 58 del DL 112/2008, individuando i beni da vendere.
2. Il piano è allegato al bilancio di previsione ed è approvato contestualmente allo stesso.
3. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatti salvi vincoli e tutele di natura storica, artistica, archeologica, architettonica, paesaggistica o ambientale.
4. Nel caso sussistano vincoli di cui al comma precedente, il piano, una volta approvato, deve essere trasmesso alle Autorità di gestione del vincolo, le quali si esprimono entro 30 giorni. In caso di silenzio, la classificazione diviene definitiva.

5. Le modifiche e le integrazioni del piano sono approvate, in corso d'esercizio, dal consiglio.

Articolo 5 – Autorizzazione alla vendita

1. L'inserimento di un bene immobile nel **piano delle alienazioni e delle valorizzazioni degli immobili pubblici**, con espressa indicazione di disponibilità alla vendita, costituisce autorizzazione consiliare alla vendita, senza necessità di ulteriori atti.
2. Il consiglio comunale può sempre autorizzare, con provvedimento espresso, in corso d'esercizio, la vendita di immobili:
 - non iscritti nel piano allegato al bilancio, modificando il piano stesso;
 - per i quali non sia stata espressa in modo chiaro, nel piano allegato al bilancio, l'autorizzazione alla vendita.

Articolo 6 – Procedimento di vendita

1. La vendita dei beni immobili è effettuata previa pubblicazione di un bando.
2. Il bando è pubblicato sulla homepage del sito web dell'amministrazione per non meno di trenta giorni. E' facoltà del Responsabile del servizio precedente applicare forme aggiuntive di pubblicità del bando, anche se onerose.
3. Il bando indica:
 - il criterio di aggiudicazione del *maggior prezzo*, il prezzo a base d'asta, con offerte in aumento pena l'esclusione;
 - il termine per la presentazione delle offerte;
 - le modalità di rilancio delle offerte, nel caso pervengano offerte perfettamente identiche;
 - i requisiti che gli offerenti debbono possedere, secondo il successivo art. 7, che gli stessi autocertificano;
 - misura e modalità di costituzione della garanzia provvisoria, se richiesta;
 - il termine entro il quale stipulare il contratto di vendita;
 - le modalità di pagamento in unica soluzione del prezzo;
 - le eventuali spese aggiuntive che l'acquirente deve corrispondere ai sensi del successivo art. 13;
 - ogni altro elemento utile ai fini del corretto espletamento della procedura.
4. Il bando indica i requisiti di ordine generale che i potenziali acquirenti debbono possedere.
5. Ogni concorrente può presentare una sola offerta, vincolante per il periodo indicato nel bando o, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Articolo 7 - Requisiti dei concorrenti

1. I beni pubblici possono essere venduti unicamente a soggetti, privati o pubblici, che dispongano:
 - della capacità di contrattare e contrarre con la pubblica amministrazione;
 - dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 94, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).
2. Il possesso dei suddetti requisiti è autocertificato dal potenziale concorrente a norma del DPR 445/2000.

Articolo 8 - Garanzia provvisoria

1. Il bando può imporre agli offerenti il deposito, contestualmente alla presentazione dell'offerta, di una garanzia provvisoria. Questa è obbligatoria quando la base d'asta sia superiore al milione di euro.
2. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto o, comunque, la mancata formalizzazione della vendita per ogni fatto imputabile all'offerente, compresa l'assenza, anche parziale, dei requisiti richiesti. Il bando stabilisce se trova applicazione l'art. 106 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

Articolo 9 – Base d'asta e ribassi

1. La base d'asta per la vendita del bene immobile è fissata con perizia di stima predisposta, preferibilmente, dal personale tecnico dell'ente, sulla scorta dei valori medi del mercato locale desumibili per immobili con caratteristiche simili a quello in vendita.
2. Nel caso la prima gara vada deserta, la base d'asta può essere ridotta in misura non superiore al 5% e la gara ripetuta una seconda volta.
3. Qualora il bene rimanga invenduto anche dopo la seconda gara, la base d'asta può essere ridotta di un ulteriore 5% e la gara riproposta per un terzo tentativo. Laddove la gara vada nuovamente deserta, si provvede secondo l'art. 11.

Articolo 10 – Aggiudicazione

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta. Se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Articolo 11 – Trattativa privata

1. La trattativa privata, diretta con un solo offerente, è ammessa unicamente al verificarsi delle condizioni seguenti:
 - a. il bando di gara è andato deserto per tre volte consecutive, come da art. 9;

- b. si provvede alla vendita di immobili interclusi dai beni di un unico confinante o siti in posto tale da essere acquisibili solo dal/i confinante/i o in i casi particolari, tipo: regolazione confini, eliminazione di servitù ecc ;
- c. le condizioni giuridiche o di fatto del bene o le condizioni di utilizzo del bene medesimo, ovvero l'esistenza di vincoli anche d'uso o destinazione, rendono impraticabile o non conveniente l'apertura al mercato;
- d. quando l'alienazione avvenga in favore di altro soggetto pubblico;
- e. nel caso di permuta, con altro immobile, anche se permuta parziale.

2.Come previsto dall'art. 10 della legge 783/1908, la trattativa privata diretta con un unico offerente è ammessa per la vendita di immobili di valore non superiore a 15.000 euro ovvero, in casi eccezionali espressamente motivati, non superiore a 38.500 euro.

3.Nell'ipotesi di cui al comma 1 lett. a), è consentita una ulteriore riduzione del prezzo del 5%. La riduzione complessiva, in ogni caso, non può superare il limite del 15%. Ulteriori riduzioni del prezzo debbono essere approvate espressamente dal consiglio comunale.

Articolo 12 - Beni mobili

1. L'autorizzazione alla vendita di beni mobili da dismettere è deliberata dalla giunta comunale.
2. Per la vendita di beni mobili trovano applicazione le disposizioni dei precedenti artt. 6, 7, 8, 9 e 10 in quanto compatibili.

Articolo 13 - Spese

1. L'acquirente, oltre al prezzo offerto, deve corrispondere al Comune tutte le spese sostenute per addivenire alla vendita (di perizia, pubblicità, frazionamento, aggiornamento catastale ecc.), nonché le spese ed i tributi dell'atto di cessione.

Articolo 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare d'approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari precedenti in tema di vendita di beni immobili.
3. Il presente è pubblicato sul sito web a tempo indeterminato.